REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1188/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

che prevede una riduzione del termine di notifica prima dell'arrivo in porto delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca di stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica che sbarcano in porti spagnoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all'obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca, hanno l'obbligo di comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera la propria intenzione di sbarcare almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.

(2) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, quando i pescherecci dell'Unione intendono entrare in un porto di uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di bandiera, le autorità competenti del loro Stato membro di bandiera sono tenute a trasmettere, non appena la ricevono, la notifica preventiva elettronica alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

(3) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, la Commissione può disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci sono registrati.

(4) Il 28 settembre 2012 la Spagna ha chiesto che il termine di notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 fosse ridotto ad almeno due ore e mezzo per le navi battenti bandiera della Spagna impegnate in attività di pesca di stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica. Delle diverse flotte che operano nell'ambito del piano, la richiesta riguarda i pescherecci con reti a strascico, i pescherecci a reti e i pescherecci con palangari di fondo per la pesca effettuata nel mare Cantabrico e a nord-ovest della penisola iberica, e i pescherecci con reti a strascico per la pesca effettuata nelle acque portoghesi.

(5) Gli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica sono soggetti al piano pluriennale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [2].

(6) I dati spaziali forniti dalla Spagna mostrano che le flotte specifiche battenti bandiera della Spagna di cui al considerando 4 operano, di norma, in zone di pesca che si trovano a meno di quattro ore di distanza dai loro porti di sbarco. D'altro canto, tali porti di sbarco si trovano sempre a una distanza inferiore a due ore e mezzo dagli uffici delle autorità di controllo spagnole. Pertanto, qualora le navi in questione siano selezionate ai fini di ispezione, un termine di notifica preventiva di almeno due ore e mezzo consentirebbe alle autorità di controllo interessate di svolgere la relativa ispezione. Di conseguenza, si ritiene opportuno ridurre il termine di notifica preventiva ad almeno due ore e mezzo.

(7) Per motivi di parità di trattamento, la stessa riduzione del termine di notifica preventiva dovrebbe applicarsi alle navi di altri Stati membri che intendono sbarcare in porti spagnoli.

(8) È opportuno che la Spagna valuti l'incidenza della riduzione del termine di notifica sul controllo degli sbarchi delle navi interessate un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e presenti una relazione alla Commissione. La Commissione provvederà a monitorare l'applicazione della riduzione del termine di notifica preventiva con riferimento all'efficacia delle ispezioni delle navi interessate da parte delle autorità nazionali di controllo. Se, sulla base dei risultati della relazione presentata dalla Spagna o sulla base delle verifiche, delle ispezioni e degli audit svolti dalla Commissione nel quadro del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la riduzione del termine di notifica risulti insufficiente a garantire il controllo adeguato degli sbarchi da parte della Spagna, la Commissione riesaminerà tale termine di conseguenza.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

[2] GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i pescherecci dell'Unione che praticano attività di pesca oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, che sbarcano le loro catture in Spagna e che appartengono alle flotte elencate nel paragrafo 2, il termine minimo di notifica di quattro ore di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è ridotto a due ore e mezzo.

2. Il paragrafo 1 si applica esclusivamente ai seguenti pescherecci:

a) pescherecci con reti a strascico (TR), pescherecci a reti (GN) e pescherecci con palangari di fondo (LL) impegnati in attività di pesca di stock di nasello e di scampo, oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, nel mare Cantabrico e a nord-ovest della penisola iberica (divisioni CIEM VIIIc e IXa);

b) pescherecci con reti a strascico (TR) impegnati in attività di pesca di stock di nasello e di scampo, oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, in acque portoghesi (divisione CIEM IXa).

Articolo 2

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Spagna presenta alla Commissione una relazione riguardante l'incidenza della riduzione del termine di notifica sul controllo degli sbarchi delle navi di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO